

visare un gran fatto nella sanzione del principio e degli effetti del suo prestito forzato, nel modo che gli viene offerta.

Vuole poi la proposta Bixio che quelle leggi di settembre assieme al progetto ministeriale del 18 spirante mese, che le modifica in alcune parti, vengano rimandate negli uffici per essere esaminate e corrette, al che si oppone il Ministero invocando la legalità delle forme ed il prescritto dal regolamento interno della Camera.

Ma nella celebre seduta del 29 luglio, fu ella rispettata quella legalità? Fu egli religiosamente osservato quel regolamento? Nè l'uno, nè l'altro, o signori! tutto fu fatto illegalmente e con precipitanza, e si fu per ciò che io ed altri miei colleghi, credemmo in coscienza doverci astenere dal dare il nostro voto.

Si cessi pertanto dall'apporre alla proposta Bixio il difetto d'illegalità, il disprezzo del regolamento.

Si rimandino negli uffici le leggi sul prestito: la cosa pubblica non correrà pericolo se si tardi uno o due giorni dal validare costituzionalmente siffatte leggi.

Si rimandino negli uffici per esaminare e discutere le aggiunte che ponno farvisi, e le correzioni che devono subire; tale era anche il voto spiegato dalla Commissione.

Signori, io vorrei più a lungo dimostrarvi la convenienza, e l'opportunità di accogliere la proposta in discorso, confutando parte a parte le opposizioni che le sono state fatte, ma non vado più oltre perchè ho succeduto ad un oratore il quale ha ragionato nel mio senso, e mi limito a dirvi che le aggiunte e le correzioni che verranno suggerite in adesione eziandio a quanto ha saviamente osservato per la contea di Nizza l'onorevole mio amico e collega Bunico, proveranno al Ministero ed alla nazione, che noi vogliam quivi davvero il bene inseparabile del Re e della patria.

Io voto conseguentemente per la proposta Bixio.

ALBINI. Alcuni degli illustri oratori che mi precedettero accennarono all'illegalità ed inconstituzionalità di cui si accusano le leggi del 7 settembre. Ma nessuno ha toccato questo argomento, se non incidentalmente; eloquenti e sagaci oratori hanno già dimostrato doversi rigettare la proposta della Commissione, e ciò con ragioni economiche. Eggiacchè la questione intorno alla validità di queste leggi è stata elevata e proposta formalmente, credo debito mio d'intertenermi intorno a questo argomento.

Egli è pur necessario che questa questione sia trattata e risolta, che si tolga ogni dubbio e venga illuminata su questo punto la pubblica opinione; e vorrei che una voce più potente della mia si fosse levata per provare al paese che non esistono i difetti d'illegalità e d'incostituzionalità che si appongono alla legge del prestito forzato. Io non assumo questo argomento per difendere il Ministero; ciò che non credo necessario, ma solo per esternare la mia convinzione su questo proposito.

Si è detto che le leggi del 7 settembre intorno al prestito forzato non possono essere valide, perchè non potevano, secondo lo Statuto, imporre gravezze ai cittadini senza il consenso del Parlamento; che non vale il ricorrere alla legge del 2 agosto, perchè non si giustifica la violazione dello Statuto invocandone un'altra. Si vuole che il Parlamento non avesse potestà d'investire dei poteri straordinari il governo del Re, e si allega per ragione principale che noi mandatarii del popolo non possiamo delegare un'autorità che ci è stata delegata. Chi ragiona in questa guisa, trasporta la gretta teoria del mandato civile nel mandato politico o legislativo.

Ma il voler giudicare dagli effetti del mandato legislativo colle norme del mandato civile, è uno sconvolgere il diritto pubblico, un alterare intieramente il nostro mandato; se si

dovesse giudicare dagli effetti, e dal valore del mandato politico, colle norme del mandato civile, noi cadremmo in assurdi e ci avvolgeremmo in difficoltà inestricabili, e primamente converrebbe asserire, che quelli che ci hanno dato il mandato lo possono revocare a loro beneplacito, o che lo possono limitare od estendere a loro talento. Il che ripugna alla natura e allo scopo del mandato politico, e può esser causa di gravi errori. Quindi è che nelle costituzioni anche democratiche gli elettori non possono imporre ai loro deputati alcun mandato imperativo, e l'elezione politica non attribuisce una rappresentanza speciale del collegio da cui ciascun deputato è eletto, ma la rappresentanza nazionale; sarebbe adunque uno scemare di troppo la dignità del nostro mandato riducendolo alle meschine proporzioni d'una procura e regolandolo colle norme del dritto privato. Il Parlamento pertanto congiuntamente al Re rappresenta la nazione, riunisce in sè la sovranità nazionale: può fare tutto quanto farebbe la nazione stessa, se potesse esercire da sè. Qual è la conseguenza che da ciò succederà? È che noi non individualmente ma collettivamente in quanto formiamo quest'assemblea non abbiamo un'autorità precaria e quasi prestata, ma un'autorità suprema e propria di cui c'investe la legge fondamentale!

Tanto nei governi monarchico-costituzionali quanto nei democratici l'elezione che si fa dai collegi elettorali non è tanto la nomina di un mandatario, o la collazione d'autorità, ma piuttosto la designazione della persona che dee esercitare nel Parlamento l'autorità sovrana di cui questo è investito. Dico *Parlamento*, perchè infine ciascun di noi individualmente non ha alcun potere. Se pertanto la Camera come corpo legislativo è investita di parte della sovranità, questa, o signori, non ha altri limiti che quelli che le vengono segnati dalla giustizia e dal bene della patria. Entro questi limiti essa può col concorso degli altri due poteri fare tutte quelle leggi che la pubblica utilità esiga. Se adunque in momenti supremi in cui la patria era in pericolo, quando richiedevasi la massima energia di risoluzione e la massima prontezza di esecuzione, la Camera credette necessario d'investire il governo del Re temporariamente, e salve le guarentigie costituzionali anche del potere legislativo, non solo non eccedette per alcun modo i limiti del suo potere, ma non fece anzi che esercitare un atto della sua autorità suprema, ed il concorso degli altri poteri rendette quest'atto per ogni aspetto legittimo. Con ciò noi ci spogliam dell'autorità nostra, perchè il delegato non esercita un'autorità propria, ma l'esercita a nome del delegato, ma conferimmo l'autorità al governo che la esercitò in nostro nome coll'obbligo di renderne conto. Per conseguenza se è vero, come io credo indubitato, che la sovranità non ha altro limite che il giusto ed il bene della nazione, cioè che è d'uopo faccia tutto ciò che è conforme alla giustizia e al bene della patria, è indubitato, che se il bene della patria esigeva in quegli'istanti solenni in cui l'indugio o la lentezza poteva essere morte, in tali circostanze della patria potevamo senza violare per nessun modo il dover nostro conferire questi poteri straordinari nel governo del Re.

Io potrei qui addurre le ragioni che allegano i pubblicisti inglesi, i quali affermano che il Parlamento col Re rappresenta la nazione nel modo stesso che se ella fosse presente ed agisse, ma non parmi necessario ricorrere a questa definizione di dritto per convalidare quanto ho detto finora. Se non che non solamente il principio di dritto pubblico che ho accennato, ma l'esempio di quelle nazioni che già da gran tempo godono del governo costituzionale, ci dimostra che il nostro atto del 29 luglio non è nuovo nella storia parlamentare: se noi consultiamo la storia del parlamento inglese che